




FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

Etichettatura delle miscele: informazioni da riportare in etichetta ed esempi

Ilaria Malerba
Direzione Tecnico Scientifica
Federchimica

Milano, 15 maggio 2015

Comunicazione del Pericolo: etichettatura



Comunicazione del pericolo: Etichettatura (art. 17)

- a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
- b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
- c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
- d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
- e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
- f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
- g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
- h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.

L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

Etichettatura

[240] When preparing hazard labels, the pre-printing of the diamond form may result in labels where not all diamonds are filled with hazard symbols. Would such empty diamonds be allowed on labels of hazardous substances and mixtures?

It is acknowledged that mass pre-printing of labels is current practice in industry. This means that the label background is printed first before it is overprinted with the specific label information in a second step. In cases where this two-step process leads to a situation where only a few hazard pictograms are needed for the label, one or more pre-printed diamonds may have to be left empty or, alternatively, be blacked-out in a second step.

Although CLP does not explicitly forbid the use of blank or blacked out diamonds on the label, Article 19(1) requires suppliers to include relevant hazard pictograms on the label which are intended to convey specific information on the hazards concerned. Furthermore, Article 25(3) requires that any information which goes beyond the mandatory label elements; must not contradict or cast doubt on the messages provided by the latter.

Therefore, due to the current lack of suitable printing techniques afforded by SMEs, it may not always be possible to only include hazard pictograms that fulfil these conditions. **This means that any blank or blacked out diamond(s) should be seen in the light of this provision. In cases where empty diamonds are unavoidable, it is recommended to cover them up with a solid overprint which blacks them out completely and thereby avoids the impression that relevant hazard symbols may have been left off the label through a printing mistake.**

Comunicazione del pericolo: Etichettatura (art. 31 – Allegato I, 1.2)

✓ Caratteristiche etichetta

- Ogni pittogramma: almeno 1/15 della superficie **minima** dell'etichetta. La superficie minima del pittogramma non misura meno di 1 cm²

Tabella 1.3

Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)
Non superiore a 3 litri:	Possibilmente almeno 52 × 74	Non inferiori a 10 × 10 Possibilmente almeno 16 × 16
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:	Almeno 74 × 105	Almeno 23 × 23
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:	Almeno 105 × 148	Almeno 32 × 32
Superiore a 500 litri:	Almeno 148 × 210	Almeno 46 × 46*

Specifiche sulle dimensioni del pittogramma introdotte dal 2 ATP

- L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale;
- Il colore e la presentazione dell'etichetta sono tali che il pittogramma di pericolo è chiaramente distinguibile;
- Gli elementi sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili.

Comunicazione del pericolo: etichettatura (Art. 29 - Allegato I, 1.3,1.5)

Deroghe etichettatura

- Se le **dimensioni ridotte** o la **forma** dell'imballaggio non lo permettono, gli elementi dell'etichetta possono essere forniti in uno dei modi seguenti:
 - a) su etichette pieghevoli, o
 - b) su cartellini pendenti, o
 - c) su un imballaggio esterno.
- L'etichetta apposta su un **imballaggio interno riporta quantomeno** pittogrammi di pericolo, l'identificatore del prodotto e il nome e il numero di telefono del fornitore della sostanza o miscela.
- Deroghe per **imballaggi non superiori a 125 ml**;
- Deroghe per **imballaggi solubili monouso** (fino a 25ml);
- Deroghe per **bombole di gas trasportabili**.

Comunicazione del pericolo: etichettatura (Art. 29 - Allegato I, 1.5)

Deroghe etichettatura (introdotta dal 4 ATP):

Etichettatura di imballaggio interno che non contiene una quantità superiore a 10 ml

Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono essere omessi dall'imballaggio interno se:

- a) la quantità contenuta nell'imballaggio interno **non è superiore a 10 ml**;
- b) la sostanza o miscela è immessa sul mercato per essere fornita a un distributore o a un utilizzatore a valle **ai fini di ricerca e sviluppo in ambito scientifico o di analisi del controllo di qualità**; e
- c) l'imballaggio interno **è contenuto in un imballaggio esterno** che soddisfa le prescrizioni dell'articolo 17;

Non si applica a sostanze o miscele che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 o (UE) n. 528/2012

Comunicazione del pericolo: etichettatura

Articolo 30

Aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta

1. Il fornitore assicura che l'etichetta sia aggiornata, senza indebito ritardo, dopo ogni modifica della classificazione e dell'etichettatura di tale sostanza o miscela qualora il nuovo pericolo sia più grave o nuovi elementi di etichettatura supplementari siano necessari a norma dell'articolo 27, tenendo conto della natura della modifica in relazione alla protezione della salute umana e dell'ambiente. I fornitori cooperano, conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, per completare le modifiche da apportare all'etichettatura senza indebito ritardo.
2. Se sono necessarie modifiche dell'etichettatura diverse da quelle previste al paragrafo 1, il fornitore assicura che l'etichetta sia aggiornata entro diciotto mesi.
3. Il fornitore di una sostanza o miscela che rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 91/414/CEE o 98/8/CE aggiorna l'etichetta conformemente a tali direttive.

Sensibilizzanti in base al 2 ATP

Miscele contenenti almeno una sostanza sensibilizzante

L'etichetta dell'imballaggio di miscela non classificate come sensibilizzanti, ma contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante e presente in concentrazione pari o superiore a quanto indicato nella tabella 3.4.6 dell'allegato I deve recare la seguente indicazione:

EUH208 - "Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare una reazione allergica".

Le miscele classificate come sensibilizzanti e contenenti altre sostanze classificate come sensibilizzanti (oltre a quella che induce alla classificazione della miscela), presenti in una concentrazione pari o superiore a quella specificata nella tabella 3.4.6 dell'allegato I devono recare, sull'etichetta, il nome di tali sostanze.»

Etichettatura



Collana Editoriale del Comitato Sicurezza Prodotti

Linea Guida n°1

II REGOLAMENTO 1272/2008/CE

Parte 4

Guida Pratica all'Etichettatura e all'Imballaggio, ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP) e interconnessioni con la disciplina internazionale del trasporto

marzo 2015

Tav. 16: Esempio 5 - Etichettatura per "miscela classificata come sensibilizzante", secondo il Regolamento CLP (testo madre).

Tav. 17: Esempio 6 - Etichettatura per "miscela classificata come sensibilizzante", ai sensi del 2° ATP al CLP.

L'esempio 6 rappresenta l'etichetta di una miscela classificata come sensibilizzante e contenente, oltre alla sostanza che induce alla classificazione (indicata come

Tav. 18: Esempio 7 - Etichettatura per "miscela per uso industriale non classificata come pericolosa".

L'esempio 7 rappresenta l'etichetta di una miscela non classificata come pericolosa ma che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante, presente in una concentrazione pari o superiore a quella specificata nella tabella 3.4.6 dell'allegato I (0,1 % per la Cat.1 e Sottocat.1B e 0,01% per la Sottocat.1A).

MISCELA PER USO INDUSTRIALE

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one: Può provocare una reazione allergica.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Ragione sociale - Indirizzo - Telefono

con acqua. Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta).
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Etichettatura



LG ECHA

Il regolamento CLP stabilisce che se la sostanza o la miscela è immessa sul mercato l'etichetta deve essere scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri, tranne nel caso in cui lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente. I fornitori possono soddisfare tale requisito producendo una sola etichetta multilingue nelle lingue ufficiali dei paesi in cui la sostanza o la miscela sarà fornita oppure producendo etichette distinte per ciascun paese, ciascuna nella lingua o nelle lingue opportune.

A loro discrezione i fornitori possono usare nell'etichetta più lingue di quelle richieste dal regolamento, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni. Tuttavia, questa scelta non deve influire sulla leggibilità delle informazioni che devono obbligatoriamente apparire nell'etichetta né può determinare le esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura disposte dall'articolo 29 del regolamento CLP, cfr. sezione 5.3.1 del presente documento.

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labeling_it.pdf

marzo 2015

Tav. 20: Elenco delle lingue ufficiali degli Stati membri dell'Unione Europea in cui fornire l'etichetta e la Scheda Dati di Sicurezza

Country	Language 1	Language 2	Language 3
Austria	German		
Belgium ¹⁾	French	Dutch	German
Bulgaria	Bulgarian		
Croatia	Croatian		
Cyprus	Greek		
Czech Republic	Czech		
Denmark	Danish		
Estonia	Estonian		
Finland	Finnish	Swedish	
France	French		
Germany	German		
Greece	Greek		
Hungary	Hungarian		
Iceland	Icelandic		
Ireland	English		
Italy	Italian		
Latvia	Latvian		
Liechtenstein	German		
Lithuania	Lithuanian		
Luxembourg	German ²⁾	French ²⁾	
Malta	Maltese	English	
Netherlands	Dutch		
Norway	Norwegian		
Poland	Polish		
Portugal	Portuguese		

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/languages_required_for_labels_and_sds_en.pdf

Grazie per l'attenzione!